



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19021

Torino, 20 giugno 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la comunicazione e-mail del 20 giugno 2019 con la quale il responsabile dell'Ufficio Campionati della Federazione ha comunicato il forfait della squadra "Taggese" per l'incontro del 19 giugno 2019 ore 19,30 contro la soc. Centro Incontri a S. Pietro del Gallo (serie C2);
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo "FORFAIT" della Circolare Federale 01 "Norme per l'Anno Sportivo 2019": "Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili): in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica.";
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 comma 1 Reg. Fed. Giustizia "La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ..."; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società "qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro;"
- Ritenuto in diritto che i) le disposizioni recate dalla Circolare Federale 01 "Norme per l'Anno Sportivo 2019" non possono avere efficacia abrogativa o modificativa delle norme del Regolamento Federale di Giustizia; ii) conseguentemente la mancata applicazione della sanzione economica nel caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, da esse prevista, può ritenersi efficace solo a condizione che essa configuri una "ragione di forza maggiore" ai sensi e per gli effetti di quanto stabilisce l'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia;
- Considerato inoltre che con e-mail del 20 giugno 2019 il Segretario Federale ha trasmesso – senza contestarne la veridicità – copia del certificato medico recante data 19.6.2019 a firma della dott.ssa Maria Rosa Giordano di Imperia attestante che il giocatore RIVA Gabriele, battitore della squadra "Taggese" era affetto da coliche addominali e necessitava di giorni uno di riposo salvo complicazioni.

- Ritenuto in fatto che i) la patologia riscontrata a carico del giocatore RIVA Gabriele, battitore della squadra “Taggese”, non configura un infortunio; ii) l’attestazione di detta patologia non consegue né ad una certificazione ospedaliera né ad un certificato a firma di medico sportivo; iii) conseguentemente, detta patologia non costituisce nella fattispecie in esame “ragione di forza maggiore” ai sensi e per gli effetti di quanto stabilisce l’art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia;
- Ritenuto altresì in fatto che la rilevata insussistenza di una “ragione di forza maggiore” per la intervenuta rinuncia alla disputa dell’incontro giustifica, nella fattispecie in esame, l’applicazione della sanzione della penalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 1 Reg. Fed. Giustizia;

Infligge alla soc. “Taggese” la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e la sanzione pecuniaria di Euro 50, come previsto dalla Circolare Federale 01 “Norme per l’Anno Sportivo 2019”;

attribuisce alla soc. Centro Incontri la vittoria con il punteggio 11-0 dell’incontro del 19 giugno 2019 a S. Pietro del Gallo (serie C2).

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino